



# **MARIA TERESA CAMERA**

- **COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI  
LE PROFESSIONI SANITARIE**
- **STORICO DELLE DECISIONI**
  - **2007 - 2010**

- **GIURISDIZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE (CCEPS)**
- **D.lgs.C.p.S.13.09.1946,n.233**(l.istitutiva):artt.5,15, lett.g) e 18
- **D.P.R. 05.04.1950,n.221** (reg.) artt. 9, 21 e dal 38 al 52
- Le norme del processo civile (in quanto applicabili, ed in assenza di specifiche disposizioni)

# **IL DIVIETO DI NUOVE GIURISDIZIONI SPECIALI NELLA COSTITUZIONE :**

## **IL MANTENIMENTO DELLA CCEPS**

- E' un organo di giurisdizione speciale sottratto allo specifico divieto di cui all'art. 102 cost. (divieto dell'istituzione di giudici straordinari o giudici speciali)
- La Corte Costituzionale ha statuito che la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali è subordinata alla condizione che la relativa disciplina non contrasti con i canoni costituzionali (Corte Cost. n. 284/1986) :
- 1) l'art. 25 cost. per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge;
- 2) l'art. 24 cost. che assicura il diritto alla difesa;
- 3) l'art. 108 cost. che assicura l'indipendenza dei giudici.

# 1) GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE

Doppia valenza garantistica:

- nei confronti delle parti processuali, cui si vogliono assicurare, con la precostituzione dell'organo giudicante e l'immodificabilità ex post della competenza, le garanzie di obiettività ed imparzialità di giudizio;

- nei confronti dello stesso giudice che si vorrebbe messo a riparo da tentavi di sottrazione della sua competenza

- La Corte di cassazione (Cass. civ., sez. III, n. 5141/2001 e n. 4761/1999; sez. un., n. 11213/1998, n. 3556/1991 e n. 3032/1988) ha precisato la natura di organo di giurisdizione speciale della CCEPS stante le materie devolute alla sua cognizione.

- **2) DIRITTO ALLA DIFESA: L'ASSISTENZA LEGALE**
- Il processo innanzi alla CCEPS, come per gli altri processi, è dominato dal principio del contraddittorio che trova il suo fondamento nell'art. 24, co. 2, Cost, secondo cui la difesa è un diritto inviolabile del procedimento.
- Va riconosciuta al ricorrente **la facoltà** di farsi assistere da un difensore in udienza (è pubblica art. 62, co. 2, reg. disapplicato), con disapplicazione degli artt. 45, co. 3, e 62, co. 3, reg. per contrasto con il citato art. 24 Cost. nella parte in cui negano tale assistenza.

### 3) INDIPENDENZA DEI GIUDICI CCEPS

- I componenti sanitari una volta nominati, non hanno alcun vincolo con l'autorità nominante e assumono doveri propri del giudice con responsabilità connesse alla funzione giudicante. (Cass. Sez.III, n. 4761/1999)
- La CCEPS è composta, a differenza della giustizia civile e penale, di quella amministrativa e di quella contabile, da giudici non reclutati con un rapporto costante, esclusivo e professionale (i componenti rimangono in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute e del Ministro della Giustizia, sentite le Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi)
- L'importanza di componenti non togati è dovuta al fatto che le controversie trattate richiedono una conoscenza di regole possedute in particolare da coloro che esercitano l'attività sanitaria.

## COMPOSIZIONE DELLA CCEPS

### **rapportata all'esame degli affari delle singole professioni sanitarie**

- un Consigliere di Stato nella veste di presidente;
- un componente designato dal Consiglio Superiore di Sanità;
- un dirigente amministrativo di II fascia del Ministero;
- un dirigente sanitario del Ministero;
- otto componenti (5 effettivi e 3 supplenti) designati dai comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi professionali, preposti all'esame degli affari delle singole professioni sanitarie (almeno 3 dei componenti non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei comitati centrali delle federazioni nazionali);
- Segretario della CCEPS (dirigente amministrativo di II fascia del Ministero che svolge altresì le funzioni di Segretario della CCEPS).
- **QUORUM:** per la validità di ogni seduta occorre che sussista il *quorum* e cioè la presenza di non meno di 5 componenti, compreso il presidente e almeno 3 componenti appartenenti alla stessa categoria del sanitario di cui è in esame la controversia

## LEGITTIMATI A PROPORRE RICORSO (art.53 reg.)

L'interessato ovvero il **sanitario** che ha un interesse qualificato da configurarsi o come oppositivo (annullamento di una sanzione disciplinare) o come pretensivo (iscrizione all'albo o mutamento risultati elettorali).

- **Ministro della salute** (vigila il rispetto delle disposizioni sull'esercizio della professione sanitaria e la salute dell'utente. Al Ministro della salute sono state trasferite le attribuzioni già esercitate in materia dal Prefetto)
- **Procuratore della Repubblica territorialmente competente** (valuta se vi sia violazione di norme da considerare in altre sedi giudiziarie)
- **Gli iscritti all'albo** avverso la validità delle operazioni elettorali
- **Gli Ordini/Collegi professionali** per la difesa della categoria della quale hanno la rappresentanza, nonché in quanto titolari del contrastante interesse a mantenere in vita il provvedimento adottato

## COMPETENZA DELLA CCEPS

esame dei ricorsi presentati dai sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini in materia di:

- **A.1) applicazione delle sanzioni disciplinari** (avvertimento, censura, sospensione, radiazione) **nei confronti degli iscritti all'albo**, previo procedimento disciplinare da parte degli Ordini/Collegi;
- **A.2) tenuta degli albi professionali** (iscrizione e cancellazione);
- **A.3) regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi dell'Ordine/Collegio professionale;**
- **B) Potere disciplinare**
- La CCEPS esercita potere disciplinare nei confronti sia dei propri componenti appartenenti alle professioni sanitarie, sia dei componenti dei comitati centrali delle Federazioni nazionali.
- In questo caso la CCEPS si comporta con le stesse modalità di una commissione ordinistica
- **C) Seduta plenaria**
- Facoltà del presidente per le questioni di indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie
- Validità delle sedute plenarie: occorre la presenza di non meno di 18 membri della CCEPS, compreso il presidente
- Ogni professione deve essere rappresentata da almeno 3 membri appartenenti alla rispettiva categoria

## **L'EFFETTO SOSPENSIVO DEL RICORSO INNANZI ALLA CCEPS**

- L'art. 53 reg. delinea gli effetti sospensivi del ricorso e, precisamente: si ha la sospensione dei provvedimenti di cancellazione dall'albo o sanzionatori (Cass. sez. III n. 13427/2004)

### **ECCEZIONI DELL'EFFETTO SOSPENSIVO:**


- -per i provvedimenti sanzionatori previsti dagli artt. 42 (radiazione) e 43 (sospensione) reg. riguardanti specifici reati (per es. artt. 290 c.p.p., 30 c.p., 35 c.p., ecc.), se il ricorso è proposto dal sanitario;
- - per il provvedimento di iscrizione all'albo se il ricorso è proposto dal Ministro della salute o dal procuratore della Repubblica territorialmente competente;
- - la CCEPS, nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo, può disporre, in via eccezionale, che il ricorso non abbia effetto sospensivo.
- La sospensione è stata esclusa in materia elettorale.

**AVVERSO LE DECISIONI DELLA CCEPS E' AMMESSO  
RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE (art.19 l. istitutiva)  
(cfr. Cass. Sez. III, n. 835/2007 , n. 1487/2004) :**


- - sez. unite per difetto di giurisdizione (a norma dell'art. 362 c.p.c.);
- - sez. semplice per violazione di legge (a norma dell'art. 111 Cost.)
  
- Il ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni (previsione 30 giorni all'art. 68, co. 2, reg. disapplicato).
- Deve essere depositato entro 20 giorni dall'ultima notifica (art. 369 c.p.c.)
- La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della decisione della CCEPS (Cass. Sez. III, n. 13427/2004)

## Le decisioni della CCEPS per figura professionale

ANNO	Odontoiatri	Medici	Veterinari	Farmacisti	I.P.A.S.V.I.	Ostetriche	TSRM	Totale decisioni CCEPS	Ordinanze CCEPS
2007	21	38	3	7	3	2	0	74	16
2008	33	41	4	14	11	0	0	103	15
2009	32	41	9	19	11	0	0	112	22
2010	19	28	6	10	3	0	1	67	11



## Le decisioni della CCEPS professione Odontoiatra - dettaglio



- **ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE:**
- SANZIONI DIVERSAMENTE IRROGATE DAGLI ORDINI  
PER LO STESSO ILLECITO

- a) interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad 1 anno, in applicazione dell'art. 8 L. n. 175/1992 (che sanziona i sanitari che prestano il proprio nome o la propria attività allo scopo di favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione da parte di persona non abilitata)
- b) sospensione dall'esercizio professionale da 1 a 6 mesi, in applicazione dell'art. 40, comma 1, n. 3, del DPR n. 221/1950 (che sanziona i sanitari per gli illeciti di esercizio abusivo della professione e di "prestanomismo" previsti dal codice deontologico - art. 67)

- IN BASE A RECENTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE (cfr. n. 834/2007), GLI ORDINI DEVONO APPLICARE LA SANZIONE DI CUI AL PUNTO a) (interdizione non inferiore ad 1 anno) SOLO SE È POSSIBILE DIMOSTRARE LA PRESENZA DEL "DOLO SPECIFICO", OVVERO: la sussistenza, nel comportamento del sanitario, dell'intenzione "di permettere o comunque agevolare l'esercizio abusivo della professione", nonché della piena consapevolezza da parte del sanitario stesso dell'illecito compiuto dall'odontotecnico o altra persona non abilitata
- - IN TUTTI GLI ALTRI CASI, VA APPLICATA LA SANZIONE DI CUI AL PUNTO b)

# GRAZIE

- **Massimario delle decisioni CCEPS**
- E' pubblicato annualmente sul portale del Ministero (area tematica CCEPS)
- Sono massimate decisioni dal 1950 ad oggi, grazie anche ad una pubblicazione edita dalla FNOMCeO recante le massime dal 1950 al 1985.

***UFF. III - DGRUPS***

***Segreteria della Commissione centrale per gli esercenti***

***le professioni sanitarie***

***mt.camera@sanita.it***

***cceps@sanita.it***

***cceps@postacert.sanita.it*** 15